

Verbale dell'adunanza del giorno 5 novembre 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, i
Consiglieri Beneduce e Verardo, il Direttore Gene-
rale Cecci ed il Consigliere Rosmini quale Se-
gretario del Consiglio di Amministrazione.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ricordata la deliberazione di massima in data 10
giugno 1913, con la quale il Consiglio di Ammini-
strazione esprimeva l'avviso che siano consentite allo
Istituto Nazionale le operazioni di acquisto della nu-
da proprietà di titoli di rendita gravati da usufrut-
to, e stabiliva le modalità dell'acquisto;

dwj

Il Comitato autorizza le seguenti due o-
perazioni di acquisto di nuda proprietà:

1) Certificato di rendita 3,50% per l'annua
rendita di L. 399, il cui usufrutto è goduto da Gian-
ferrara Giuseppa, fu Salvatore, di anni 74, 5.

2) Certificato di rendita 3,50% per l'an-
nuua rendita di L. 399 il cui usufrutto è goduto
dalla donna Francesca Gianferrara fu Salvatore
di anni 72.

L'Ufficio attuariale, seguendo il procedimento

approvato dal Consiglio, ha calcolato il valore della nuda proprietà di questi due titoli rispettivamente in L. 8396,65 e L. 8046,65, al lordo della tassa di consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà.

Ritornando sull'argomento del riscatto delle annualità ferroviarie, il Comitato permanente, ritenuto che non sia sollecitamente possibile di conseguire da parte del Governo una risoluzione di massima che corrisponda alla deliberazione del Consiglio in data 6 ottobre u.s., in merito alle esigenze desiderabili in rapporto alla eventualità del riscatto, nelle operazioni di acquisto delle annualità dovute dallo Stato per sovvenzioni attribuite alla costruzione di linee ferroviarie concesse alla industria privata, ha ritenuto opportuno di non differire ulteriormente l'esame del caso speciale offerto dalla Società Anonima Ferrovie e Tramvie Padane per l'acquisto dell'annualità governativa di costruzione della linea Rimini Mercatino, sulla quale offerta il Consiglio di Amministrazione aveva già avuto occasione di pronunciarsi in massima favorevolmente, considerato che, anche ammesso poter l'esercizio del diritto di riscatto da parte dello Stato coinvolgere

Le annualità di costruzione precedentemente escluse
 dai concessionari delle linee, e da escludere nel caso del
 la Rimini Mercatino in relazione alle disposizioni
 degli articoli 2 e 190 del Testo Unico della legge per
 le ferrovie concesse all'industria privata, la probabi-
 lità del riscatto medesimo, sia perchè essa è linea
 secondaria, sia anche perchè molto difficilmente po-
 trà acquisire le caratteristiche delle linee principali
 essendo costruita per più di $A/5$ su strade ordinarie,
 mentre le linee principali devono essere in sede pro-
 pria (art. 3 del Testo Unico), avendo scartamento ri-
 dotto (0.95) mentre tutta la rete delle linee principa-
 li è a scartamento ordinario (1.455), avendo importan-
 za affatto locale, e prodotto chilometrico di sole li-
 re 3510, avendo scarsissima estensione (km. 36), non
 congiungendo centri notevoli, né fra loro né con por-
 ti importanti marittimi, non attaccandosi a fer-
 rovie espre, né potendo assumere importanza militare,
 considerato, inoltre, che l'operazione finanziaria
 sia ha importanza limitata e che è conveniente
 per l'Esclusivo di addivenire ad investimenti di siffat-
 ta natura i quali sono largamente redditizii e del-
 loro costituirsi contro partite alle operazioni di rendi-
 ta vitalizia;

Dog

prese in esame le nuove offerte fatte dalla

Ditta concessionaria;

delibera di proporre al Consiglio l'effettuazione dell'operazione, al tasso del 5,25% ed alle altre condizioni cautelative qui appresso indicate;

1°) che il valore corrispondente alle annualità da acquistarsi non ecceda i $\frac{3}{4}$ della spesa di costruzione della linea, risultante dalle contabilità dei lavori, approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici, dedotto dall'ammontare di detta spesa il valore capitale dei concorsi degli enti locali stabiliti in misura non inferiore a L. 618.683, come è indicato all'art. 12 della relativa convenzione di concessione;

2°) che qualora il valore capitale dell'annualità di costruzione risultasse superiore ai $\frac{3}{4}$ della spesa di costruzione anzidetta l'eccedenza di annualità non acquistata dall'Istituto Nazionale debba intendersi costituita in pegno a favore dell'Istituto medesimo, ma a garanzia degli eventuali crediti derivanti dal contratto di acquisto;

3°) che per la lontana eventualità che per qualsiasi causa ed in applicazione della legge di concessione delle ferrovie alla industria privata, dovesse venir meno la corrispondenza da parte dello Stato delle annualità di cui trattasi, la Società si obblighi a versare all'Istituto il valore capitale delle annue

lità non ancora pagate, da determinarsi mediante lo sconto delle annualità medesime ad un saggio pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli del Debito Pubblico Italiano corso 3,50%, secondo i corsi della Borsa di Roma durante il trimestre precedente la data del provvedimento in conseguenza del quale verrebbe a mancare il pagamento delle annualità, aumentato detto saggio medio dell'1%. L'Istituto avrà però sempre diritto almeno ad una somma pari al prezzo originario di acquisto delle annualità, diminuito della quota parte ammortizzata con le annualità riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato;

4) che a garanzia del credito dell'Istituto verso la Società, questa vinca sin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento di cui al numero precedente.

Dopo di ciò, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
Arnoldo Sforza

Il Direttore Generale
Blasi

Il Consigliere Segretario, estensore
Giuseppe...